

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1469

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, VITALI

Istituzione di una biblioteca nel comune di Oristano

Presentata il 1° agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La direzione dello sviluppo delle città deve essere suggerita dal profilo sociale e culturale delle stesse; le progettazioni, infatti, non devono essere concepite in astratto ma devono tenere conto delle scelte prevalenti tra i cittadini. Nasce, quindi, dal bisogno di cultura e di informazione l'idea della istituzione, nel comune di Oristano, di una biblioteca che consenta a quanti lo desiderano ed, in particolare, alla popolazione studentesca, di approfondire le tematiche di interesse e di tenersi costantemente aggiornati. Lo sviluppo della cultura è un momento fondamentale di aggregazione e tale realtà è particolarmente sentita dalla comunità di Oristano che necessita dell'istituzione di questi centri per sviluppare a pieno le proprie potenzialità.

L'individuazione dei centri culturali in oggetto è di fondamentale importanza per

lo studio e lo sviluppo dei giovani. Pertanto, investire per la cultura significa oggi aprire la strada dello sviluppo sostenibile e di una migliore qualità della vita e del futuro delle nuove generazioni. La creazione e il mantenimento delle istituzioni che fanno cultura costituiscono al tempo stesso il fondamento del futuro e la possibilità di perseguire quel primato nella cultura che il nostro Paese ha avuto nel passato. In questa ottica la formazione dei giovani assume un rilievo fondamentale in quanto costituisce la base della società in divenire e lo strumento primario per assicurare agli stessi giovani l'entrata nel mondo del lavoro con una preparazione idonea. I centri culturali e, in particolare, le biblioteche, divengono quindi un punto di riferimento imprescindibile ed essenziale al fine di garantire alle giovani generazioni il diritto di essere parte attiva e protagonisti della vita sociale e lavorativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la istituzione nel comune di Oristano di una biblioteca i cui locali sono individuati dal sindaco del medesimo comune.

2. La biblioteca è dotata di autonomia contabile e amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti il servizio bibliotecario, con esclusione delle spese per il personale.

3. Al fine dell'attuazione del principio di autonomia stabilito al comma 2, è costituito, con il regolamento di cui all'articolo 4, un apposito comitato di gestione della biblioteca composto da:

a) il direttore della biblioteca, con funzione di presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la biblioteca;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante del personale in servizio presso la biblioteca.

4. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del sindaco di Oristano.

ART. 2.

1. Il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, provvede alla gestione dei fondi assegnati alla biblioteca sulla base del

bilancio di previsione predisposto dal medesimo comitato entro il 31 agosto di ogni anno ed approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro il 31 ottobre successivo.

2. Il comitato di cui al comma 1 provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali del rendiconto consuntivo sulle spese di gestione della biblioteca relativo all'esercizio precedente, corredato dai documenti giustificativi di spesa.

3. Il rendiconto di cui al comma 2 è soggetto al controllo del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta il regolamento di attuazione della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013670